

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

COMUNICAZIONE AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 5 D.LGS. 24/2023

In attuazione della **Direttiva (UE) 2019/1937**, è stato emanato il **D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023** riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (a seguire **“Normativa Whistleblowing”**).

Nel rispetto della Normativa Whistleblowing, **Thales DIS Italia S.p.A.** ha attivato specifici canali di segnalazione interna e adottato una **Procedura per la gestione delle segnalazioni** (di seguito **“Procedura Whistleblowing”**).

Si rappresentano a seguire le informazioni necessarie per potere effettuare le segnalazioni nel rispetto della Normativa Whistleblowing e di quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing in merito a queste ultime e, conseguentemente, per potere beneficiare delle relative forme di tutela.

CHI PUÒ SEGNALARE?

Le segnalazioni possono essere effettuate da chi rientra in una delle seguenti categorie di soggetti:

- **personale interno della Società**
- **lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa per la Società**
- **clienti e partner della Società**
- **dipendenti e collaboratori dei fornitori di lavori, beni e servizi in favore della Società**
- **volontari e tirocinanti (anche non retribuiti)**
- **azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto**

La tutela del segnalante si applica anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le segnalazioni anonime, sebbene non costituiscano “segnalazioni” ai sensi della Normativa Whistleblowing, saranno gestite purché contengano elementi di fatto sufficienti e circostanziati per la verifica di quanto oggetto della segnalazione.

COSA SI PUÒ SEGNALARE?

In conformità alla Normativa Whistleblowing, possono essere segnalati comportamenti atti od omissioni che ledono l'integrità della Società o l'interesse pubblico di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico aziendale e di Gruppo, ovvero delle normative interne da questi richiamate (*policy* e procedure organizzative, ivi incluse quelle dei Sistemi di Gestione);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, anche quelli nazionali di attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi, in particolare, ai seguenti settori: appalti pubblici, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (l'allegato alla Normativa Whistleblowing che indica specificamente le norme cui è applicabile la disciplina è visionabile, nell'ambito della stessa, al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24!vig=2023-06-0>);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della Normativa Whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

CONDIZIONI PER EFFETTUARE LA SEGNALEZIONE

Il soggetto che segnala beneficia delle tutele previste dalla Normativa Whistleblowing solo se, al momento della segnalazione, ha fondato motivo di ritenere che **le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere, rientrino nell'ambito di ciò che può essere segnalato e ha effettuato la segnalazione nel rispetto delle modalità prescritte**. Diversamente, non varranno le tutele e le prescrizioni della Normativa Whistleblowing e della Procedura Whistleblowing. Le predette condizioni valgono anche nel caso di divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Le predette condizioni valgono anche nel caso di divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

CHI È IL GESTORE DEI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE?

Il gestore delle segnalazioni che pervengono attraverso i canali interni è l'Organismo di Vigilanza della Società.

Nel caso in cui la segnalazione abbia come segnalato taluno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il membro interessato si asterrà dalla gestione della relativa segnalazione, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza prescritti dalla Normativa Whistleblowing.

QUALI SONO I CANALI DI SEGNALAZIONE CHE SI POSSONO UTILIZZARE?

CANALI INTERNI

Thales DIS Italia S.p.A., per la segnalazione delle violazioni e degli illeciti come sopra meglio specificati, ha messo a disposizione i **seguenti canali interni di segnalazione**:

- **piattaforma informatica dedicata**, cui si accede attraverso
 - ✓ intranet link:
<https://intranet.peopleonline.corp.thales/sites/functions/support-functions/ethics-integrity-and-corporate-responsibility/anti-corruption-compliance-and-influence-peddling-programme/internal-alert-system>
 - ✓ internet link:
<https://thales.integrityline.org/>
- **posta cartacea, ordinaria o raccomandata**, da inviare presso la sede di Thales DIS Italia, Roma (RM), Via degli Scipioni n. 297, Roma, CAP 00192, intestata "all'attenzione riservata dell'Organismo di Vigilanza". Il segnalante spedisce la segnalazione in doppia busta chiusa: la prima, contenente i suoi dati identificativi (indicando anche le modalità con cui essere contattato), unitamente alla fotocopia del suo documento di riconoscimento; la seconda contenente la segnalazione; entrambe le buste devono poi essere inserite in una terza busta chiusa;
- **segnalazione in forma orale**, su richiesta del segnalante - inoltrata tramite i predetti canali (posta o piattaforma) - attraverso un incontro diretto con il soggetto destinatario.

CANALI ESTERNO DELL'ANAC E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Nel caso di comportamenti atti od omissioni che ledono l'integrità della Società o l'interesse pubblico di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, anche quelli nazionali di attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi, in particolare, ai seguenti settori: appalti pubblici, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

è anche possibile:

- a) fare una segnalazione utilizzando il **canale esterno dell'ANAC**, secondo le modalità messe a disposizione dall'Autorità e le cui specifiche sono disponibili sulla pagina web della stessa al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, ove ricorrano le seguenti condizioni previste dalla Normativa Whistleblowing:
 - canale di segnalazione interna non attivo o non conforme alle prescrizioni di legge
 - segnalazione interna già effettuata senza che la stessa abbia avuto seguito
 - il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
 - il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- a) effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** (ossia: tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) ove ricorrano le seguenti condizioni previste dalla Normativa Whistleblowing:
 - il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla Normativa Whistleblowing, e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il gestore della segnalazione pervenuta attraverso i canali interni è tenuto a:

- **dare avviso alla persona segnalante del ricevimento** della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;

- **mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante** potendo richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- **dare diligente seguito alle segnalazioni** ricevute e, quindi, svolgere l'istruttoria necessaria, anche avvalendosi di personale interno o esterno all'organizzazione (sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza);
- **dare riscontro alla persona segnalante** entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione (o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento) sul seguito che è stato dato o che si intende dare alla segnalazione.

Con riferimento alle segnalazioni inoltrate all'ANAC attraverso il canale esterno, le modalità di gestione delle stesse sono disponibili sulla pagina web dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

TUTELE E RESPONSABILITÀ

Fermo restando quanto previsto dalla Normativa Whistleblowing, si evidenzia quanto segue:

▪ **Riservatezza**

L'identità del segnalante - e tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del soggetto - non può essere rivelata a persone diverse dal gestore della segnalazione, salvo che lo stesso segnalante non abbia dato il suo consenso espresso alla rivelazione.

La protezione della riservatezza è estesa al “facilitatore” (ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), all'identità delle persone coinvolte (c.d. soggetto segnalato) e delle persone comunque menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

▪ **Divieto di ritorsioni**

Sono nulli il licenziamento, il mutamento di mansioni, l'adozione di misure disciplinari nonché qualsiasi altro comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere dalla Società in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare un danno ingiusto alla persona segnalante.

Le misure di protezione dalle ritorsioni nei confronti del segnalante si estendono al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel suo medesimo contesto lavorativo.

Il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritenga di avere subito.

▪ **Responsabilità**

Le predette tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare. Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa ogni responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Altresì, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello professionale forense e medico), relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione aveva fondati motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, denuncia o divulgazione è stata effettuata secondo le modalità richieste dalla Normativa Whistleblowing.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è invece esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni del segnalante non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali relativi alla gestione delle segnalazioni è effettuato da Thales DIS Italia S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto delle norme, europee e nazionali, in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

